



**A Tutti i rappresentanti del Tavolo plenario e permanente
per la Valorizzazione e Promozione Turistica
Tutti i componenti del Sottogruppo Tematico *Dati e Statistica e CIR*
tavolo_dvpt_regioni@ministeroturismo.gov.it**

E, p.c. **Ministero del Turismo**

Ufficio di Gabinetto

segreteria.capogabinetto@ministeroturismo.gov.it

Segretariato Generale

segretariatogenerale@ministeroturismo.gov.it

Responsabile della protezione dei dati personali

responsabileprotezionedati@ministeroturismo.gov.it

Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione
turistica

segreteriadirettore.dvpt@ministeroturismo.gov.it

**Coordinamento Tecnico Politiche del Turismo della Conferenza
delle Regioni e delle Province Autonome**

Coordinatore delle Regioni/P.A.

Dott. Francesco Di Filippo

francesco.difilippo@regione.abruzzo.it

Oggetto: Chiarimenti in merito alle modalità di stipula del Protocollo d'intesa tra il Ministero del Turismo e le Regioni e Province autonome ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del turismo 29 settembre 2021, n. 161, avente finalità di realizzazione e gestione della Banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, e la successiva trasmissione dei dati.

Sommario

Con la presente circolare si rendono noti a Regioni e Province autonome i necessari chiarimenti in merito alla stipula del Protocollo d'intesa ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del turismo 29 settembre 2021, n. 161, avente finalità di realizzazione e gestione della Banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi (di seguito, per brevità, Banca dati nazionale o in alternativa Banca dati), e si comunicano modalità e tempistiche per la trasmissione dei dati, in previsione dell'avvio delle attività di monitoraggio.

Premessa

Il comma 4 dell'articolo 13-quater del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2019, n. 58, come modificato dall'articolo 1, comma 597, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dall'articolo 1, commi 373 e 374, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, decreta che *“ai fini della tutela dei consumatori, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituita una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca di dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati e di acquisizione dei codici identificativi regionali nonché le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute e della loro pubblicazione nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo. Per le esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, la banca dati è accessibile all'amministrazione finanziaria degli enti creditori per le finalità istituzionali.”*

I commi 7 e 8 del citato decreto-legge stabiliscono inoltre che *“i soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare i codici di cui al comma 4 nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione”*, e che l'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro, maggiorata del doppio in caso di reiterazione della violazione.

Con Decreto del Ministro del Turismo n. 161 del 29 settembre 2021 è adottato il regolamento recante modalità di realizzazione e di gestione della suddetta banca di dati. In particolare, all'articolo 2 comma 2 del suddetto Decreto è specificato che per generare i codici della banca dati e per definire le modalità di accesso diretto alle banche dati regionali e delle province autonome, contenenti le informazioni relative alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi, ai fini dell'alimentazione della piattaforma, con Protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero del Turismo, le Regioni e le Province Autonome, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i parametri tecnici utili a definire macro-tipologie omogenee a livello nazionale entro le quali far confluire le diverse fattispecie presenti a livello regionale e provinciale (tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri: servizi offerti per l'ospitalità, ivi compresi quelli inerenti all'accessibilità; numero dei posti letto e relative

dotazioni; attrezzature e strutture a carattere ricreativo; attività legate al benessere della persona; aree di sosta e assistenza per autovetture e imbarcazioni). Il Protocollo prevede anche la cooperazione tra le amministrazioni coinvolte, ove necessario per il più efficiente scambio di informazioni, e disciplina, anche attraverso la collaborazione con il Sistema Camerale, il contenuto e le modalità di trasmissione dei dati, le modalità di aggiornamento della banca di dati, il monitoraggio dell'efficacia delle soluzioni tecniche prescelte e le modalità di conoscenza del codice identificativo o alfanumerico per cui vige l'obbligo di indicazione in ogni comunicazione, offerta e promozione.

Lo schema di Protocollo d'intesa¹ così definito ha ricevuto parere favorevole del Garante per la Protezione dei Dati Personali (Registro dei provvedimenti n. 289 del 1° settembre 2022), ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

In virtù della competenza nella gestione amministrativa della Banca dati, assegnata alla Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021, n. 102 – in particolare in base all'articolo 15 comma 1 lettere i) e m) –, al fine di poter dare tempestivo avvio all'attività di monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità come previsti all'articolo 13-quater, comma 7, del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, con la presente si definiscono e comunicano tempistiche e modalità di gestione del processo amministrativo di adesione e stipula del suddetto Protocollo da parte delle Regioni e delle Province Autonome e relativamente alla trasmissione delle informazioni alla Banca dati nazionale.

Realizzazione della Banca dati – interlocuzioni tecniche abilitanti il regime di interoperabilità

Nel corso del mese di gennaio 2023 la struttura tecnica della Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica porterà avanti specifici incontri bilaterali con le Regioni e le Province Autonome atti a condividere i requisiti tecnici propedeutici all'attivazione dell'interoperabilità con la Banca dati nazionale.

Nel corso di tali incontri saranno illustrate e discusse le informazioni riferibili alla documentazione tecnica allegata alla presente circolare, in particolare:

- l'assessment qualitativo contenente quesiti necessari ad analizzare l'as-is tecnologico regionale/provinciale (*Allegato 1 - Scouting tecnologico*);
- il tracciato dati master della Banca dati in cui sono riportati tutti i campi con la relativa tipologia, obbligatorietà, formato e policy (*Allegato 2 - BDSR_Data Quality Rules*);

¹ Lo schema di Protocollo e i relativi allegati tecnici sono disponibili e consultabili all'interno della sezione "Accordi e convenzioni" del portale istituzionale del Ministero del Turismo.

- il template generale di condivisione dati, che dovrà essere utilizzato dalle Regioni/P.A. a prescindere dall'adesione al Protocollo d'intesa (*Allegato 3 - BDSR_Template*);
- la riconduzione delle classificazioni regionali/provinciali verso la tassonomia nazionale (*Allegato 4 - BDSR_Riconduzione classificazioni regionali verso tassonomia nazionale*).

All'esito di tali incontri, e comunque entro e non oltre il 31 gennaio 2023, per il tramite del Coordinamento Tecnico Politiche del Turismo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, sarà eletta una Regione/P.A. alla quale assegnare in gestione le risorse economiche² previste per la realizzazione delle necessarie modifiche e integrazioni ai sistemi regionali/provinciali abilitanti il regime di interoperabilità, e all'adeguamento delle procedure organizzative in coerenza con le modalità di acquisizione delle informazioni.

Entro il 14 febbraio 2023 sarà richiesto alle Regioni/P.A. di procedere all'adeguamento delle informative sul trattamento dei dati personali, al fine di recepire le finalità connesse al Decreto del Ministro del Turismo n. 161 del 29 settembre 2021.

Il rilascio in esercizio della Banca dati, accessibile agli utenti e ai referenti delle Regioni/P.A. tramite SPID, è quindi previsto per il 28 febbraio 2023.

Adesione al Protocollo d'intesa – prima fase

Le Regioni e le Province Autonome sono invitate a esprimere l'adesione al Protocollo d'intesa trasmettendone copia debitamente compilata e firmata all'indirizzo di Posta elettronica certificata della Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo (dir.programmazione@pec.ministeroturismo.gov.it) entro il prossimo 28 febbraio 2023. Conseguentemente alla stipula, alla Regione/P.A. sarà trasferita, da parte dell'Amministrazione eletta di cui al paragrafo precedente, la quota economica prevista a copertura delle esigenze ai fini dell'abilitazione dell'interoperabilità tra le banche dati.

Ai fini dell'abilitazione degli accessi da parte degli operatori di Regioni e P.A. alla Banca dati sarà definita e gestita da parte Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo una la lista dei nominativi degli operatori abilitati (c.d. white-list).

A partire dal 1° febbraio 2023, ogni Regione/P.A. che intenderà aderire al Protocollo d'intesa dovrà comunicare alla casella di posta elettronica certificata della Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo il nominativo di un referente designato a comunicare, entro e non oltre il 28 febbraio 2023, la white-list.

² La spesa graverà sulle risorse assegnate al Ministero del Turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), alle quali si aggiungono le somme stabilite dalla reinscrizione nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019, per un totale di 16 milioni così ripartito: 5 milioni per l'anno 2022, 6 milioni per l'anno 2023, 5 milioni per l'anno 2024.

A partire dal 1° marzo 2023, gli operatori di Regioni e P.A. abilitati all'accesso alla Banca dati potranno accedere:

- a) ad una interfaccia web dedicata, atta a configurare le tipologie di strutture per le quali non è previsto il rilascio di Codice identificativo regionale/provinciale; per le tipologie selezionate saranno di conseguenza attivate le funzionalità di registrazione, modifica e/o aggiornamento delle informazioni della struttura da parte del soggetto che esercita l'attività ricettiva o di suoi legali rappresentanti;
- b) ad una interfaccia web che consentirà il caricamento manuale massivo delle informazioni presenti allo stato in banca dati regionale/provinciale.

La conclusione delle attività di configurazione delle tipologie di strutture e caricamento, mediante interfaccia web ovvero, qualora disponibile, mediante servizi di interoperabilità, è prevista entro e non oltre il 30 aprile 2023.

Dal 1° maggio 2023, ovvero dal giorno successivo alla conclusione della attività di cui al paragrafo precedente, sarà quindi aperta, per le sole tipologie di strutture selezionate mediante interfaccia web da parte degli operatori di Regioni e P.A. che hanno aderito al Protocollo d'intesa, la possibilità da parte dei soggetti che esercitano l'attività ricettiva e/o di legali rappresentanti di inserire ed aggiornare autonomamente le informazioni richieste.

A partire dal 1° giugno 2023 ed entro il 31 luglio 2023 è previsto infine l'avvio a regime delle funzionalità di interoperabilità e la conseguente trasmissione automatica dei dati e dei relativi aggiornamenti.

Adesione al Protocollo d'intesa – fasi successive

Per le Regioni e P.A. che vorranno aderire al Protocollo d'intesa oltre il termine predetto del 28 febbraio 2023, fermo restando il trasferimento, conseguentemente alla stipula, della quota economica stabilita, è previsto il medesimo iter di cui al paragrafo precedente, considerando le tempistiche di seguito stabilite:

1. entro 10 giorni lavorativi dalla stipula, comunicazione da parte del referente designato della Regione/P.A. alla casella di posta elettronica certificata della Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo, della white-list di cui al paragrafo precedente, secondo capoverso;
2. a partire dal decimo giorno lavorativo successivo alla comunicazione della white-list ed entro il trentesimo giorno, configurazione da parte degli operatori di Regioni e P.A. abilitati, tramite interfaccia web dedicata, delle tipologie di strutture per le quali non è previsto il rilascio di Codice identificativo regionale/provinciale (si veda il paragrafo precedente, quarto capoverso, punto a);
3. a partire dal decimo giorno lavorativo successivo alla comunicazione della white-list ed entro il trentesimo giorno, caricamento, mediante interfaccia web ovvero, qualora disponibile, mediante servizi di interoperabilità, delle informazioni

- presenti allo stato in banca dati regionale/provinciale (si veda il paragrafo precedente, quarto capoverso, punto b);
4. a partire dal giorno successivo al completamento delle attività di cui al precedente punto 2), apertura, per le sole tipologie di strutture selezionate, delle interfacce web per la registrazione, modifica e/o aggiornamento delle informazioni della struttura da parte dei soggetti che esercitano l'attività ricettiva e/o di legali rappresentanti;
 5. a partire dal 1° luglio dell'anno di stipula da parte della Regione/P.A., ovvero dal 1° gennaio dell'anno successivo qualora la stipula avvenisse oltre il 30 giugno, avvio a regime delle funzionalità di interoperabilità e conseguente trasmissione automatica dei dati e dei relativi aggiornamenti.

Trasmissione dei dati in caso di mancata adesione al Protocollo d'intesa

Per le Regioni e le Province Autonome che non sottoscrivono il Protocollo di intesa, l'art. 2 comma 3 del decreto del Ministro del turismo del 29 settembre 2021, n. 161 stabilisce l'obbligo di fornire i dati, nonché i relativi aggiornamenti, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.

Con riferimento al primo flusso di dati, sono quindi di seguito stabilite le seguenti scadenze:

1. entro il 28 febbraio 2023, comunicazione alla casella di posta elettronica certificata della Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo del nominativo di un referente designato alla trasmissione dei dati;
2. entro e non oltre il 31 marzo 2023, trasmissione, da parte del referente designato, all'indirizzo di Posta elettronica certificata della Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica (dir.promozione@pec.ministeroturismo.gov.it), delle informazioni sulla base del template condiviso con il documento Allegato 3 - BDSR_Template, per il tramite di uno o più file compressi (protetti da password trasmessa in separata comunicazione);
3. entro e non oltre 25 giorni lavorativi dall'invio dei dati, comunicazione al referente dell'esito del caricamento e notifica di eventuali record scartati a seguito di errori (es. errata formattazione, informazioni obbligatorie mancanti, etc.);
4. entro e non oltre 10 giorni dalla notifica di cui al punto 3, trasmissione dei dati aggiornati mediante le medesime modalità di cui al punto 2;
5. entro 15 lavorativi dal nuovo invio dei dati di cui al punto 4, comunicazione al referente dell'esito del caricamento e notifica di eventuali record scartati a seguito di errori (es. errata formattazione, informazioni obbligatorie mancanti, etc.).

Di seguito, fermo restando le tempistiche per la comunicazione degli esiti e per l'eventuale correzione/integrazione delle informazioni errate o mancanti, come previste ai punti 3-4-5, per una più efficace gestione dei flussi informativi alla Banca dati nazionale, i termini per l'adempimento di tale obbligo sono fissati come segue:

- trasmissione dei dati relativi a nuovi inserimenti o aggiornamenti effettuati dal 1° gennaio al 30 giugno, entro il 31 luglio dell'anno corrente,
- trasmissione dei dati relativi a nuovi inserimenti o aggiornamenti effettuati dal 1° luglio al 31 dicembre, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Felici
*(documento firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005)*